



Circ. n° 7

Mozzanica, 14 settembre 2023

**Al personale Docente e ATA**

Loro sedi  
Agli atti  
Al sito web

**Oggetto:** Pianificazione permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992

In merito alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 la Circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/12/2010 - avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" - prevede che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della L. 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L'I.N.P.S., con successiva circolare applicativa n. 45 dell'1/03/2011, ha ulteriormente precisato quanto sopra specificato, prevedendo esplicitamente che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Inoltre, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con gli Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

E, ancora, pure il vigente CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" ha previsto che "al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni/ore in cui intende assentarsi, da comunicare all'Ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In considerazione delle su riportate premesse, si invita il personale interessato a **produrre pianificazione mensile di fruizione dei permessi in oggetto entro il primo giorno del mese**, utilizzando l'apposito modello reperibile su Spaggiari, così da concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate in cui beneficiare del permesso in oggetto.

Si ricorda, inoltre, ai docenti beneficiari che contestualmente all'invio della detta pianificazione, dovranno informare della suddetta il/i Referente/i del/i plesso/i in cui presta servizio.

Si fa presente che qualora dovessero verificarsi improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, il lavoratore avrà senz'altro la facoltà di variare la giornata di permesso già programmata producendo, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione scritta, e informando tempestivamente i Referenti di plesso in cui presta servizio.

Infine, si precisa che:

- non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o presso strutture pubbliche/private dedicate all'assistenza sanitaria;

- il personale ATA ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
- i docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti, in modo da non penalizzare sempre le medesime classi.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni**

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.  
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non  
seguirà trasmissione originale con firma autografa